



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 21

OGGETTO: Concessione contributo alla Cooperativa Sociale Senza Barriere Onlus di Scurelle per le attività della "Cineteca audio per ciechi italiani" per il periodo 14/03/2022 - 31/12/2022. Codice CUP H87F23000000003.

L'anno duemilaventitre addì **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **11:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

EMANA

il seguente decreto.

OGGETTO : Concessione contributo alla Cooperativa Sociale Senza Barriere Onlus di Scurelle per le attività della "*Cineteca audio per ciechi italiani*" per il periodo 14/03/2022 – 31/12/2022.
Codice CUP H87F23000000003.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 16/08/2022, di nomina del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino;
- Acquisita al Ns. prot. 16.934 di data 12/12/2022, la richiesta di contributo finanziario da parte della Cooperativa Sociale Senza Barriere Onlus, avente sede legale in Località Prai de Ponte, 1 - P. IVA 01384660229, con riferimento alle attività della "*Cineteca audio per ciechi italiani*" –per il periodo 01/12/2023 – 31/12/2023, la quale prevede la produzione di audiolibri per ciechi, che vengono poi resi disponibili attraverso un'apposita piattaforma *on line*;
- Vista la nota Ns. prot. 17.399 di data 20/12/2022, con la quale si comunicava la presenza di un possibile errore nella domanda e si richiedeva pertanto la conferma o la correzione della stessa, sospendendo al contempo i termini del procedimento;
- Acquisita al Ns. prot. 17.777 di data 29/12/2022 la documentazione con la quale si correggeva la domanda inviata in precedenza, ed acquisita al Ns. prot. 16.934 di data 12/12/2022;
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 3051 del 18 dicembre 2009, sulla base della quale è stata sottoscritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali, integrata con l'intesa del 10 giugno 2010, con la quale sono stati inoltre definiti i livelli essenziali delle prestazioni da garantire da parte delle Comunità in materia socio-assistenziale;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3052 di data 18 dicembre 2009, modificata dalla deliberazione n. 1355 del 4 giugno 2010, con la quale sono state individuate le attività socio-assistenziali disciplinate dalla Legge provinciale n. 13 del 2007 (*Politiche sociali in provincia di Trento*), già esercitate ai sensi della Legge provinciale n. 14 del 1991 (*Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento*) e della Legge provinciale n. 35 del 1983 (*Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione*), da ascrivere alla competenza provinciale ai sensi dell'articolo 8 della Legge provinciale n. 3 del 2006 e quelle che invece, per differenza, rimangono per espresso disposto di legge nella competenza delle Comunità;
- Acclarato che nell'atto di indirizzo e coordinamento avente ad oggetto "*Approvazione delle Linee guida per la costruzione dei piani sociali di comunità*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3179 di data 30 dicembre 2010 e oggetto d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le Autonomie Locali, sono state specificamente declinate le indicazioni di indirizzo fornite con gli atti su richiamati;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*";
- Atteso che con la medesima si sono stabilite le specifiche attività socio-assistenziali di livello locale da collocare nelle macroaree dei livelli essenziali transitori, le attività dell'area sociosanitaria e le attività socio-assistenziali di livello provinciale;
- Accertato che il contributo alla Cooperativa Senza Barriere onlus per le attività della "*Cineteca audio per ciechi italiani*" rientra ora nell'ambito delle attività di competenza locale, la cui copertura può essere garantita mediante il *budget* assegnato alla Comunità;
- Preso atto che nell'Allegato 1 (*Programma sociale provinciale XVI legislatura - Primo stralcio linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*)

della delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, al punto 3 *“Livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale”*, si parla delle *“Attività aggiuntive”*, che *“Sono le attività che non rivestono la qualifica di livelli essenziali e che quindi le Comunità/Territorio possono riconoscere in base alle priorità territoriali e al budget, definendone i corrispettivi per la fruizione e le modalità di concorso alla spesa da parte dell’utente”*;

- Visto altresì il *“Regolamento per la concessione di provvidenze ad associazioni, comitati, enti, società con finalità socialmente utili senza scopo di lucro”*, approvato con delibera del Consiglio della Comunità n. 7 di data 01/03/2016 e modificato con delibere del Consiglio di Comunità n. 30 di data 29/12/2016, n. 16 di data 04/09/2018 e n. 20 di data 26/11/2019;
- Atteso che l’attività della Cineteca audio per ciechi italiani non si configura quale prestazione di natura socio-assistenziale;
- Acclarato che il Settore socio-assistenziale ha registrato una sempre maggior richiesta di servizi di livello essenziale da parte dell’utenza, in particolare a seguito dell’evento pandemico;
- Ritenuto pertanto, in relazione alla consistenza ed alle disponibilità dell’attuale *budget* a disposizione del Settore socio-assistenziale, di concedere alla Cooperativa Sociale Senza Barriere Onlus, avente sede legale in Località Prai de Ponte, 1 - P. IVA 01384660229, un contributo per le attività della *“Cineteca audio per ciechi italiani”* un contributo massimo di **€ 27.000,00** con riferimento al periodo 01/01/2023 – 31/12/2023;
- Valutato di subordinare l’erogazione del contributo di cui al punto precedente alla presentazione di una relazione finale sull’attività svolta, nonché del rendiconto delle entrate e delle spese riferite alla gestione 2023;
- Valutato di stabilire che la Comunità assegni il contributo massimo riconoscibile in termini di copertura del disavanzo presentato in sede di rendicontazione finale e che l’importo del contributo possa dunque essere rideterminato in diminuzione, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite;
- Ritenuto di rinviare a specifico provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale l’impegno della spesa relativa, dando atto che l’obbligazione diventa esigibile nell’esercizio 2023;
- Vista la Legge 136 del 13/08/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* ed in particolare l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Acclarato che, trattandosi di erogazione di contributo, non è necessaria l’assunzione del CIG, sia in quanto non trattasi di affidamento di un servizio, sia altresì in relazione a quanto risulta dalle indicazioni fornite da ANAC nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e *«per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi»*;
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni relative al Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) assunto corrisponde all’espressione alfanumerica H87F23000000003;
- Valutato di evidenziare che la Legge n. 124/2017, ai commi 125-129 dell’art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente. L’obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l’importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno di riferimento sia inferiore ad Euro 10.000,00;

- Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale della Comunità;
- Ritenuto di conferire mandato al Responsabile del Settore socio-assistenziale a che venga data attuazione a tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
- Valutato infine di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*" e s.m.e s.m., stante la necessità di comunicare al richiedente il beneficio economico concesso, in modo tale che ne possa tenere conto nella pianificazione delle attività da realizzare nell'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del "*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;
- Vista la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*" così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 "*Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";
- Vista la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";
- Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 di data 30/12/2010, con il quale è stato disposto il trasferimento alla Comunità Valsugana e Tesino delle funzioni già esercitate dal Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 911 di data 28/05/2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*";
- Vista la delibera della Giunta provinciale n. 347 di data 11/03/2022, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali"*";
- Visto il "*Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*" approvato con D.P.G.R. 27/10/1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- Visto il "*Codice di comportamento dei dipendenti*", adottato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, recante "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)*";
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28/12/2017;

- Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 *"Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"* e s.m.;
- Visto lo Statuto della Comunità, per quanto compatibile con la L.P. 3/2006 e ss.mm.;
- Visto il decreto del Commissario n. 3 di data 11/01/2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario generale dell'Ente;
- Visto il decreto del Commissario n. 15 di data 25/01/2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 09/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, recante *"Approvazione del D.U.P. 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)"*;
- Visto il decreto del Presidente n. 1 di data 12/01/2023, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. Di concedere alla Cooperativa Sociale Senza Barriere Onlus, avente sede legale in Località Prai de Ponte, 1 - P. IVA 01384660229, un contributo per le attività della *"Cineteca audio per ciechi italiani"* per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2023, stabilendone l'ammontare massimo in **€ 27.000,00**;
2. Di subordinare l'erogazione del contributo di cui al punto precedente alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, nonché del rendiconto delle entrate e delle spese riferite alla gestione 2023;
3. Di stabilire che la Comunità assegni il contributo massimo riconoscibile in termini di copertura del disavanzo presentato in sede di rendicontazione finale e che l'importo del contributo possa dunque essere rideterminato in diminuzione, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite;
4. Di rinviare a specifico provvedimento del Responsabile del Settore socio-assistenziale l'impegno della spesa relativa, dando atto che l'obbligazione diventa esigibile nell'esercizio 2023;
5. Di prendere atto che, trattandosi di erogazione di contributo, non è necessaria l'assunzione del CIG, sia in quanto non trattasi di affidamento di un servizio, sia altresì in relazione a quanto risulta dalle indicazioni fornite da ANAC nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e *«per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi»*;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni relative al Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che il

relativo Codice Unico di Progetto (CUP) assunto corrisponde all'espressione alfanumerica H87F23000000003;

7. Di evidenziare che la Legge n. 124/2017, ai commi 125-129 dell'art. 1, ha disposto che, a decorrere dal 2018, gli enti – incluse tutte le Associazioni e le Onlus - che ricevono sovvenzioni e contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di ogni genere da parte di pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici devono pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 28 febbraio, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nell'anno precedente. L'obbligo di pubblicazione non sussiste solo nel caso in cui l'importo dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno di riferimento sia inferiore ad Euro 10.000,00;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet istituzionale della Comunità;
9. Di conferire mandato al Responsabile del Settore socio-assistenziale a che venga data attuazione a tutti gli adempimenti che consentiranno la piena realizzazione del presente provvedimento;
10. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente</p> <p><i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale</p> <p><i>Sonia Biscaro</i></p>
--	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.